

TI_GERICHTE 80.1997.31 vom 31. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.31

FR: TI_GERICHTE 80.1997.31 du 31 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1997.31 del 31 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 31.07.1997 80.1997.31 Tessin Camera di diritto tributario 31.07.1997 80.1997.31 Ticino Camera di diritto tributario 31.07.1997 80.1997.31

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00031 Lugano 31 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1997 in materia di: _____ imposte alla fonte presentato da: _____ SA, _____, rappr. da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. La _____ SA, con sede a _____, è una società anonima costituita il 17 aprile 1989, con lo scopo di gestire, acquistare, vendere e amministrare bar e altri esercizi pubblici ed in particolare di rilevare l'esercizio pubblico _____ a _____ per il prezzo massimo di fr. 400'000.-. In data 27 settembre 1996, l'Ufficio delle imposte alla fonte scriveva alla società quanto segue: «Ci risulta che non ci avete ancora notificato dei dipendenti non domiciliati i quali secondo i dati a noi noti hanno svolto attività lucrativa presso di voi durante l'anno 1995 e fino al 29.02.1996. Vi invitiamo a ovviare alla dimenticanza ritornandoci gli annessi conteggi debitamente compilati, unitamente alle vostre giustificazioni, Resta riservato l'avvio di una procedura di contravvenzione a norma degli art. 258 e 259 della legge tributaria». L'amministratore unico della _____ SA, _____, rispondeva a tale scritto con lettera del 25 ottobre successivo, nella quale osservava: «Come già comunicato a suo tempo al V/Ufficio, riconfermiamo con la presente che la nostra Società ha cessato di gestire direttamente l'esercizio pubblico _____, via _____ - _____ a fine gennaio 1995. Quale ulteriore conferma alleghiamo alla presente una dichiarazione della Cassa di Compensazione AVS Gastosuisse, in fotocopia». L'autorità di tassazione scriveva quindi al signor _____, in data 28 novembre 1996, comunicando quanto segue: «Con riferimento ai colloqui telefonici intercorsi e da un nostro successivo accertamento presso la polizia amministrativa, risulta che tutte le persone senza permesso di domicilio sono state regolarmente assunte per gli anni 1995-96 (28.02.1996) con richiesta del permesso da parte della _____ SA. La invitiamo pertanto a volerci trasmettere, entro il 13 dicembre 1996, gli allegati conteggi debitamente compilati e firmati. Il mancato invio di quanto sopra entro il termine stabilito, comporterà da parte nostra l'automatico avvio di una procedura per sottrazione d'imposta (art. 258 e 259 LT) e relativa tassazione d'ufficio.» . 2. Con decisione del 13 dicembre 1996, l'Ufficio imposte alla fonte quantificava le imposte dovute per il 1995 dai dipendenti della _____ SA in fr. 16'477.- e ne chiedeva il

pagamento nel termine di 30 giorni. La _____ SA impugnava la suddetta decisione con reclamo del 13 gennaio 1997, nel quale argomentava di avere ceduto la gestione del locale ai signori _____, con regolare accordo contrattuale, che prevedeva pure che i cessionari richiedessero la patente secondo la legge sugli esercizi pubblici e comunicassero l'avvenuta cessione alla Cassa di compensazione AVS ed all'Ufficio delle imposte alla fonte. Quest'ultimo Ufficio respingeva il reclamo con decisione del 14 gennaio 1997, in cui rilevava che la reclamante si era assunta il ruolo di prestanome nella gestione de "_____ " ed era pertanto tenuta ad assumersi ogni responsabilità per manchevolezze nella gestione del locale. 3. Con tempestivo ricorso alla Ca _____ SA protesta la propria buona fede e chiede l'annullamento della tassazione d'ufficio. Osserva che i signori _____ hanno gestito il locale solo fino al 10 dicembre 1995, quando essa stessa ha fatto intervenire l'autorità, per interrompere l'esercizio abusivo. Rileva inoltre come i permessi di lavoro venissero richiesti a nome de " _____ ", ma fossero firmati dal signor _____. 4. 4.1. Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente: a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD); b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD). L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341). 4.2. Il debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a e c LT 1994; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD). Egli è altresì solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta e unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità (art. 121 cpv. 3 LT 1994; art. 88 cpv. 3 LIFD). Se poi il datore di lavoro non ha oppure ha operato solo in parte la ritenuta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1 LT 1994; art. 138 cpv. 1 LIFD). Se poi la mancata trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore d'imposta è punito con la multa (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994; art. 175 cpv. 2 LIFD). 5. La vertenza che ha dato luogo al ricorso in esame ha preso avvio nel momento in cui l'autorità fiscale si è rivolta alla ricorrente, ritenendola debitrice delle imposte da trattenere sui salari versati ai dipendenti, non domiciliati, attivi presso l'esercizio pubblico " _____ " nel corso del 1995 e nelle prime settimane del 1996. Mentre, infatti, per l'autorità, la _____ SA deve considerarsi "datore di lavoro" e dunque debitrice dell'imposta, avendo funto, a suo avviso, da prestanome per consentire l'esercizio dell'attività di gerente a persone non autorizzate, invece la ricorrente ritiene di non poter essere ritenuta responsabile, avendo ceduto in affitto l'esercizio pubblico in questione. 5.1. La legge tributaria non definisce la nozione di "datore di lavoro", ai fini dell'applicazione dell'imposta alla fonte. Si può allora fare capo alla definizione vigente nella legislazione sulle assicurazioni sociali, ove, analogamente a quanto previsto per l'imposizione alla fonte, i contributi da dedurre dal

Secondo gli accordi, la _____ avrebbe dovuto diventare la nuova titolare della patente in sostituzione della _____ SA e quindi essere designata quale responsabile nei confronti del Dipartimento. «Nonostante i miei ripetuti solleciti orali e scritti, avvertimenti di chiusura e sostituzione delle serrature, i sublocatari non hanno mai presentato la necessaria documentazione da trasmettere all’Autorità competente per il passaggio della patente. «_____ conduttore reale dell’accordo, rispettivamente dell’esercizio pubblico, non ha mai risposto in maniera coerente adducendo solo banali scuse». (dal verbale di interrogatorio di _____, del 13 gennaio 1996). 5.4.3. Con riferimento al suo ruolo di “prestanome”, come lo definisce l’Ufficio permessi e passaporti, lo stesso _____ ha dichiarato alla Polizia cantonale che la chiusura del locale è intervenuta in seguito ad una sua pressione sul gestore _____, cui egli aveva imposto di presentare la disdetta. Egli avrebbe inoltre chiesto l’intervento della Polizia ed avrebbe inoltrato una causa in Pretura onde ottenere lo sfratto dei subaffittuari. Solo con le dimissioni di _____, però, i suoi sforzi avrebbero prodotto gli effetti desiderati. 5.4.4. Interrogato a sua volta dalla Polizia, in merito a una presunta frode commessa da _____ ai danni della Cassa di disoccupazione _____, il signor _____ ha confermato il tenore dell’accordo intervenuto fra la _____ e i signori _____ e _____. Ha precisato fra l’altro che in qualità di gestore de “_____” egli era stipendiato da _____, da cui percepiva un salario mensile di fr. 2’900.-. Ha quindi spiegato che il signor _____ tardava nell’adempimento degli impegni assunti nei confronti della _____ SA, sicché egli ha dato la disdetta con effetto al 3 dicembre 1995; allora l’Ufficio permessi ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale di interrogatorio del 2 gennaio 1996). 5.4.5. Anche dal rapporto preliminare di polizia giudiziaria si ricavano informazioni che vanno nello stesso senso: «In riferimento all’abusiva estensione d’attività commessa, segnatamente l’abusivo cambiamento di posto, possiamo confermare che il _____ era autorizzato, stando alla documentazione depositata presso l’Ufficio regionale degli stranieri Lugano, ad esercitare l’attività di cuoco c/o Snack Bar _____ e non quella di gerente presso locale notturno _____. «A conferma che _____ non fosse autorizzato alla gestione di tale ambiente vi sono due lettere raccomandate che portano la data del 27.12.1995 (la I. intestata alla _____ SA c/o _____ e la II. ad _____). Qui l’Ufficio Permessi e Passaporti evidenziava l’abuso e di riflesso l’estensione d’attività» (dal Rapporto preliminare del 25 aprile 1996). 5.4.6. Per avere un’ulteriore conferma di quanto fin qui emerso, la Camera di diritto tributario ha ancora chiesto alla ricorrente di produrre la propria contabilità relativa agli esercizi 1994, 1995, 1996, unitamente alle schede dei salari dei propri dipendenti. Anche da tale documentazione si evince che la gestione dell’esercizio pubblico, compresa la retribuzione del personale, è passata a terzi all’inizio del 1995. Mentre infatti al conto economico del 1994 figurano “stipendi” per fr. 63’820.-, tale voce si riduce a fr. 5’155.- nel 1995, per poi scomparire del tutto nel 1996. Nel 1995, d’altronde, è registrata un’entrata di fr. 30’000.- per «subaffitto discot. e grill _____». 5.5. L’esito degli accertamenti in questione induce a dubitare che la ricorrente possa considerarsi “datore di lavoro” dei dipendenti che hanno lavorato a “_____” dopo il 31 gennaio 1995. Infatti, se il signor _____, gestore del locale, è stato dipendente della società ricorrente solo fino alla fine del gennaio 1995 e, dopo quella data, è passato alle dipendenze di _____, come sembra accertato, non si vede come possa ancora essere invocata la responsabilità della _____ SA per i debiti d’imposta relativi ai salari versati ai dipendenti dopo tale data. In altri termini, la ricorrente è stata “datore di lavoro” fino al momento in cui le è subentrato nella gestione dell’esercizio

pubblico, sia pure senza regolare patente, il signor _____ . Se poi si passa all'esame delle domande di permesso di dimora, su cui si è fondata l'autorità di tassazione per procedere alla tassazione d'ufficio, si osserva che la maggior parte delle domande in questione recano il timbro "_____". Alcune indicano quale "datore di lavoro" la _____ SA, altre addirittura la _____ SA o la _____ SA; in qualche caso, persino, compare l'indicazione dattiloscritta "resp. _____".

5.6. Qualche considerazione sul timbro impiegato per le domande di permesso in questione non pare fuori luogo. Infatti, l'uso o, per meglio dire, l'abuso di un timbro con la _____" è stato tema di diversi interrogatori condotti dalla Polizia cantonale nell'ambito della già citata inchiesta a carico di _____ ed altri. Tale timbro sarebbe infatti servito per commettere una frode ai danni della cassa di disoccupazione. Esso è infatti stato apposto in calce agli attestati di guadagno intermedio presentati alla cassa di disoccupazione dai dipendenti ed anche dallo stesso _____, per ottenere un'indennità di disoccupazione parziale, cui in realtà nessuno aveva diritto essendo tutti impiegati a tempo pieno. Nel verbale d'interrogatorio di _____ si legge, a tale proposito: «non so chi abbia firmato i documenti tra cui: la polizza d'assicurazione RC e _____ presso _____, le richieste di permessi di polizia degli stranieri, gli attestati d'assicurazione contro la disoccupazione. «Anche il timbro con la _____», l'ho consegnato personalmente a _____ nel mese di febbraio 1995, all'ultimo versamento dell'acconto di fr. 15'000». (dal verbale di interrogatorio del 13 gennaio 1996). Lo stesso _____ ha ammesso di avere usato tale timbro, sugli attestati da sottoporre alla cassa di disoccupazione, da lui stesso firmati (verbale di interrogatorio del 2 gennaio, p. 3). Nel suo rapporto preliminare, la Polizia osserva pertanto che _____ «ha negato che _____ avesse il diritto di ergersi a gerente del locale pubblico in questione precisando che l'unico timbro valido nell'ambito dell'economia di questo locale è quello della _____ SA, quindi con messa al bando del timbro utilizzato dal _____» (cfr. Rapporto preliminare del 25 aprile 1996, p. 8). Non pare quindi difficile giungere alla conclusione che lo stesso timbro sia stato usato, sempre dal _____, per controfirmare le domande di permesso di dimora per le artiste e ballerine.

5.7. In conclusione, anche se si volesse ammettere – accertamento che peraltro non compete a questa Camera – che chi amministra la _____ SA abbia contravvenuto agli obblighi che gli spettano in base alla legge sugli esercizi pubblici, ciò non basterebbe tuttavia a fondare una responsabilità della società stessa per le imposte alla fonte dovute da chi di fatto ha gestito l'esercizio pubblico di cui si tratta. Datore di lavoro del personale non domiciliato assunto nel corso del 1995 a "_____ " era infatti il signor _____. La decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata. Ciò non toglie che le imposte alla fonte avrebbero dovuto essere versate all'autorità fiscale da chi effettivamente pagava il salario ai dipendenti. A tale riguardo, una copia della presente sentenza è trasmessa all'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni, affinché apra una procedura per sottrazione d'imposta e valuti se non vi siano addirittura gli estremi dell'appropriazione indebita d'imposta alla fonte (art. 270 LT, art. 187 LIFD), nel quale caso si giustificherebbe la trasmissione degli atti al Ministero pubblico.

6. Il ricorso è dunque accolto. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 gennaio e la decisione (tassazione d'ufficio) del 13 dicembre 1996 sono annullate. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti e all'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni. 4. Per l'IC il

presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: II
Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.